



**COMUNE DI ARTEGNA**  
**Provincia Di Udine**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI**  
**RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

**(approvato con delibera consiliare n. 7 del 10.03.1995**  
**adeguato ad Ordinanza Istruttoria con delibera di CC. N. 22 del**  
**24.05.1995)**

## INDICE SISTEMATICO

Art. 1 -	Istituzione della tassa .....	pag.	1
Art. 2 -	Contenuto del regolamento.....	pag.	1
Art. 3 -	Servizio di nettezza urbana .....	pag.	1
Art. 4 -	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa .....	pag.	1
Art. 5 -	Esclusioni dalla tassa .....	pag.	2
Art. 6 -	Parti del condominio .....	pag.	3
Art. 7 -	Commisurazione della tassa.....	pag.	4
Art. 8 -	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.....	pag.	4
Art. 9 -	Classi di contribuenza.....	pag.	5
Art.10 -	Agevolazioni speciali.....	pag.	7
Art.11 -	Riduzioni.....	pag.	7
Art.12 -	Tassa giornaliera di smaltimento.....	pag.	8
Art.13 -	Denunce .....	pag.	9
Art.14 -	Decorrenza della tassa.....	pag.	10
Art.15 -	Mezzi di controllo.....	pag.	11
Art.16 -	Sanzioni.....	pag.	11
Art.17 -	Accertamento, riscossione e contenzioso .....	pag.	11
Art.18 -	Disposizioni finali .....	pag.	11
Art.19 -	Norme di rinvio .....	pag.	12
Art.20 -	Entrata in vigore .....	pag.	12

## **Art. 1 Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## **Art. 2 Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

## **Art. 3 Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

## **Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

***La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie adibite ad aree a verde. (modificato con deliberazione C.C. n.83 dd. 25/11/1996)***

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando, nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

## **Art. 5 Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, certificato dall'Ufficio competente.

2. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) **unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua, e luce o che venga dimostrato un consumo annuo ENEL non superiore a kwh 100); (modificato con deliberazione C.C. n.88 dd.20/12/2000);**
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- f) comunque qualsiasi locale ed area di cui al 1° comma.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione da presentare all'ufficio competente e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

### 3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, Fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Tipografie artigiane.....	20%
Autocarrozzerie .....	20%
Autofficine per riparazione veicoli.....	20%
Autofficine di elettrauto.....	20%
Distributori di carburante .....	20%
Lavanderie.....	20%
Autolavaggi, autorimesse .....	20%
Laboratori fotografici, eliografie .....	20%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

**6. Sono escluse dalla tassa le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del Decreto Legge 507/93. Rimane ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva ai sensi dell'art.63, comma2 del D.Lgs. n.507/93.(modificato con deliberazione C.C. n. 83 dd.25/11/1996).**

**7. Sono escluse dalla tassa le aree adibite a verde (modificato con deliberazione C.C. n.83 dd.25/11/1996).**

#### **Art. 6**

#### **Parti comuni del condominio**

**Abrogato (Legge 549/1995)**

#### **Art. 7**

#### **Commisurazione della tassa**

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi un importo pari al 5% a titolo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

#### **Art. 8**

#### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana,

relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta:

- 2.1 del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
- 2.2 del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita, e quindi derivi un obbligo dell'utente al deposito in cassonetti in altre zone.

Tali condizioni debbono essere fatte constare mediante diffida al competente Ufficio Tributario Comunale.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali e od a imprevedibili impedimenti organizzativi.

4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno o un pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dalla autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

## **Art. 9 Classi di contribuenza**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/ 1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

### **CLASSE:**

- I<sup>^</sup> Locali ad uso abitazione e loro dipendenze .
- II<sup>^</sup> Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, banche, istituti di credito e simili, farmacie, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
- III<sup>^</sup> Locali ad uso esercizio commerciali e negozi in genere, magazzini di deposito e custodia, parrucchiere, barbiere, lavanderie, tintorie, esercizi affini, banchi di vendita all'aperto compresi i mercati; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove si possono produrre rifiuti.
- IV<sup>^</sup> Locali destinati ad alberghi, ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie e simili, campeggi, altre aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti

pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti e nelle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande.

- V<sup>^</sup>** Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura, istituti scolastici.
- VI<sup>^</sup>** Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo, ecc. anche all'aperto, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessori ove possono prodursi rifiuti.
- VII<sup>^</sup>** Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti tossici o nocivi, autorimesse ed autostazioni, distributori di carburante, aree scoperte con la stessa destinazione, non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

#### **Art. 10 Agevolazioni speciali**

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 100 metri quadrati, utilizzati da persone, di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
- d) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o ad esso segnalate in disagiate condizioni socio - economiche attestate dal Settore Sanità - Servizi Sociali o altre strutture all'uopo proposte.
- e) *istituti scolastici di ogni ordine e grado. (aggiunto con deliberazione di C.C. n.83 dd.25/11/1996).***

Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le esenzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 67, 3° comma del Decreto Legislativo n. 507/93, sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### **Art.11 Riduzioni**

**Superficie:**

1. **abrogato** (deliberazione n.88 dd. 20/12/2000)
2. **abrogato** (deliberazione n.88 dd. 20/12/2000)

**Tariffa:**

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
- c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune:30%;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

(modificato con deliberazione n.8 dd.28/02/2000)

- f) ***il produttore di rifiuti speciali classificati assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.21 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 22/97, che dimostri, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero ed è determinata mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione calcolato con le seguenti modalità:***

Kr (UtND) **TARIFFA DOVUTA – SPESE SOSTENUTE AMMISSIBILI**

**TARIFFA DOVUTA**

***Sono ritenute ammissibili le spese relative alle operazioni di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti speciali assimilati, nonché le spese sostenute per il noleggio dei contenitori e/o per l'acquisto di attrezzature per il recupero dei rifiuti di cui trattasi (aggiunto con deliberazione n.88 dd.20/12/2000) Dalla disciplina della presente lettera sono esclusi gli imballaggi terziari ed i rifiuti da imballaggio terziario al ritiro gratuito dei quali sono tenuti i produttori e gli utilizzatori ai sensi dell'art.38 comma 4 del D.Lgs. 22/97. L'entità della riduzione non può in alcun caso superare il 50% della tariffa dovuta.***

4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette entro il **20 gennaio di ogni anno** e per il primo anno entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di modifica al regolamento corredata dalla documentazione necessaria comprovante la richiesta (**modificato con deliberazione n.88 dd.20/12/2000**).

## **Art. 12**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. E temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## **Art. 13**

### **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato, qualora siano intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato timbro postale.

**Art. 14**  
**Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono del tributo solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di cessazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

**Art. 15**  
**Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

**Art. 16**  
**Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall' art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l' applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio a quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

**Art. 17**  
**Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

#### **Art.18** **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

2. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

#### **Art.19** **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.

#### **Art. 20** **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo aver ottenuto le approvazioni degli organi competenti.